

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE ASSISTAL ALLO SCHEMA DI DECRETO
DI RIFORMA DEL MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI****Considerazioni Generali**

Il meccanismo dei Certificati Bianchi, una delle prime esperienze, a livello internazionale, di strumento di mercato applicato alla promozione dell'efficienza energetica ha dimostrato nel tempo diversi punti di forza rispetto ad altre misure di sostegno finanziate tramite le utenze energetiche o la fiscalità generale. Tra questi ci sono innanzitutto il miglior rapporto costo-efficacia e la quantificazione oggettiva dei risparmi ottenuti.

Lo stesso Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) rimarca la necessità di rafforzare i meccanismi di promozione dell'efficienza energetica, tra cui quello dei Certificati Bianchi, riconoscendo la necessità di apportare al sistema di incentivazione dei TEE, come definito dal Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 e dal DM 10 maggio 2018, le opportune modifiche che consentano di ripristinare un equilibrio in termini di efficacia ed efficienza dello strumento.

Al contrario lo schema di decreto proposto rischia purtroppo di restituirci un meccanismo fortemente ridimensionato e depotenziato.

In particolare non possiamo che evidenziare come il taglio significativo degli obblighi per il periodo 2021 – 2024 non è coerente con i nuovi obiettivi per il raggiungimento della neutralità climatica al 2050, previsti dal Green Deal europeo, a cui lo stesso PNIEC dovrà adeguarsi, e, in aggiunta, lascia presagire il passaggio da un mercato oggi molto corto ad un mercato lungo, con conseguente rischio di crollo dei prezzi dei TEE e dei relativi investimenti in efficienza energetica.

Una revisione delle quote d'obbligo può essere ragionevole ed accettabile solo per l'anno in corso al fine di riequilibrare il mercato nel breve periodo, ma non nel lungo periodo in quanto finirebbe per compromettere l'efficacia del meccanismo e l'efficientamento energetico di interi settori strategici per il nostro Paese.

Peraltro senza che sia stato introdotto alcun meccanismo alternativo efficace per incentivare l'efficienza nel settore industriale e non solo.

Il drastico taglio agli obblighi TEE comporterebbe infatti anche una forte riduzione degli obiettivi nazionali di efficienza energetica nei settori industriali, incompatibile con i target 2030 che peraltro dovrebbero aumentare a seguito dell'innalzamento dei target europei.

A tutto quanto sopra, per effetto della prevista riduzione della soglia di TEE che il soggetto obbligato deve avere sul proprio conto proprietà si aggiunge la previsione di una maggiore emissione di certificati bianchi virtuali non derivanti dalla realizzazione di effettivi progetti di efficienza energetica.

In ultimo, la riduzione ad un solo passaggio della procedura di valutazione da parte del GSE può comportare un maggiore irrigidimento della procedura stessa con conseguente riduzione dei TEE riconosciuti.

Stante quanto sopra, riteniamo comunque al momento prioritario focalizzarci su alcuni interventi di rimodulazione di specifici aspetti del meccanismo proposto per ripristinare in primis un riequilibrio dell'offerta rispetto alla domanda di certificati, per ridurre l'incertezza sul meccanismo, dare liquidità al mercato dei TEE e promuovere gli investimenti in efficienza energetica.

Di seguito alcune osservazioni e proposte di modifica all'articolato dello schema di decreto proposto:

1. Articolo 4 – Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2021-2024

Riteniamo necessaria una rimodulazione degli obiettivi per il periodo 2021-2024 di risparmio energetico in termini di TEE per allinearli agli obiettivi comunitari.

2. Articolo 8 – Procedura di valutazione

Pur cogliendo lo spirito di apertura alla semplificazione del processo di valutazione, ma considerando la crescente complessità dei progetti oggetto di valutazione, il fatto che il GSE possa richiedere una sola volta al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse, in assenza di una maggiore interlocuzione con il GSE, potrebbe risultare penalizzante per il soggetto proponente in quanto comprometterebbe il buon esito della stessa procedura di valutazione.

A riguardo sarebbe utile sapere quante pratiche risultino essersi concluse con una sola richiesta di integrazione.

Si propone pertanto la seguente modifica:

Il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso di proposte riferite a schede di progetto a consuntivo di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero di verifiche e certificazioni dei risparmi RC o RS successive alla prima, sulle quali non siano intervenute modifiche ai sensi del comma 4 ai progetti precedentemente approvati, la comunicazione di esito è trasmessa dal GSE al soggetto proponente entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente decreto, il GSE può richiedere, ~~per una sola volta~~, al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. In tal caso, la valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni integrative, ovvero quarantacinque giorni per le schede di progetto a consuntivo e le RC o RS successive alla prima.

3. Articolo 14 – Attività di verifica e controllo

Nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti non si condivide la previsione che il recupero dei certificati bianchi già emessi avvenga valorizzando gli stessi al prezzo medio di mercato registrato nell'anno precedente a quello di accertamento. Al contrario sarebbe più equo procedere al recupero delle somme effettivamente erogate al valore dei TEE al momento della loro emissione.

4. Articolo 17 – Certificati bianchi virtuali

La riduzione dall'attuale 30% al 20% della soglia di certificati bianchi, che il soggetto obbligato deve avere sul proprio conto proprietà perché possa beneficiare dei certificati virtuali fino al volume

necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo, rischia di penalizzare ulteriormente e in misura significativa il mercato dell'efficienza energetica. Si propone pertanto di introdurre l'obbligo per i soggetti obbligati di dover acquistare TEE reali qualora ce ne fosse disponibilità sul mercato così da sostituire quelli virtuali eventualmente emessi.

5. Articolo 7 – Sistema a base d'asta

Si conferma la preoccupazione che il sistema delle aste possa essere concorrente a quello dei Certificati Bianchi, contribuendo a deprimere ulteriormente il prezzo dei certificati e quindi alla perdita degli investimenti in efficienza energetica.

In attesa di conoscere i dettagli di funzionamento del nuovo sistema di incentivazione basato sulla procedura di aste al ribasso, riteniamo quantomeno opportuno legare tale procedura a settori specifici che richiedono valori di investimento non sostenibili con i valori dei TEE.

6. Tabella 1 – tipologia degli interventi

Nell'ottica di incentivare maggiormente la diffusione dei veicoli alimentati da fonti alternative e, conseguentemente, delle reti di ricarica e di distribuzione di carburante non convenzionali, riteniamo che si possa promuovere una nuova scheda di rendicontazione per questi soggetti.

Infatti convertire una scheda di rendicontazione dal soggetto che utilizza il veicolo ibrido a coloro che gestiscono la rete avrebbe diversi vantaggi:

- a. la rendicontazione dei consumi avverrebbe per mezzo di un contatore elettrico alla colonnina (o misuratore di portata per gas) di tipo "fiscale" a differenza di una misura "ipotetica" di km percorsi dalle singole vetture;
- b. accorpendo tutti i consumi degli utenti non si perderebbero quei progetti di investimento che non riescono a raggiungere la soglia minima;
- c. ci sarebbe una redistribuzione migliore degli incentivi nella filiera di questa tecnologia, perché le autovetture beneficiano già di incentivi statali nell'acquisto mentre le colonnine "per il servizio al pubblico" non hanno alcun regime di sostegno;
- d. il GSE avrebbe un vantaggio nel gestire le verifiche in campo;
- e. anche le colonnine private di un condominio potrebbero beneficiare dello stesso regime di sostegno.

In alternativa alla proposta di cui sopra, i cui TEE verrebbero riconosciuti ai gestori della rete anziché agli utilizzatori del servizio, si potrebbe implementare una scheda di rendicontazione addizionale a quelle attuali con l'obiettivo di riuscire a contabilizzare comunque tutti quei risparmi energetici che ci sono, ma che non vengono rendicontati per difficoltà di accesso al meccanismo.